

(N. 1060-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

(V. Stampato n. 1060)

approvato dalle Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 3 dicembre 1980 (V. Stampato Camera n. 2204)

modificato dalle Commissioni riunite IV (Giustizia) e VII (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1982

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 agosto 1982

Affidamento in prova del condannato militare

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

*(Affidamento in prova
del condannato militare).*

Allorchè alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi tre anni, il condannato militare può essere affidato in prova, fuori dello stabilimento, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando od ente militare.

L'affidamento in prova non si applica:

quando il condannato militare abbia precedentemente commesso un delitto di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

per i reati militari non colposi contro la fedeltà e la difesa militare, previsti dal titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per i reati di offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica e per i reati di vilipendio;

per i reati militari di rivolta, ammutinamento, accordo al fine di commettere rivolta o ammutinamento, cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante;

per i reati commessi con finalità di terrorismo.

(V. il primo capoverso del presente comma).

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della persona-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Affidamento in prova
del condannato militare).*

Il condannato militare può essere affidato in prova ad un comando o ente militare per un periodo uguale a quello della pena da scontare se questa non superi i tre anni di reclusione e non è stata inflitta una misura di sicurezza detentiva.

L'affidamento in prova è escluso:

Inserito, in un testo modificato, come ultimo capoverso del presente comma.

per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94;

per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma, 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace;

per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Art. 2.

*(Prescrizioni per l'affidamento in prova
del condannato militare).*

Il provvedimento, di cui al precedente articolo 1, è adottato sulla base dei risultati

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lità, condotta per almeno tre mesi nello stabilimento, nei casi in cui possa presumersi che la vita nella comunità militare sia sufficiente per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui possono essere indicate eventuali prescrizioni che il soggetto dovrà seguire.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il comando o ente militare riferisce periodicamente sul comportamento del soggetto e propone, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalità:

1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministero da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministero da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.

In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorità o a domanda, durante l'affidamento in prova si osservano le disposizioni del precedente numero 1).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi nello stabilimento militare di pena, nei casi in cui può presumersi che la vita nella comunità militare sia sufficiente per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire.

Identico.

Il comando o ente militare riferisce ogni tre mesi al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propone, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova.

Identico.

Art. 3.

(Modalità per l'affidamento in prova del condannato militare).

Identico:

1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza, possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministero della difesa, per prestarvi servizio.

Durante l'affidamento in prova rimangono interrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti similari.

Art. 2.

(*Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare*).

Sino all'entrata in vigore delle nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare, la competenza in materia di affidamento in prova è attribuita al giudice militare di sorveglianza.

Art. 3.

(*Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza*).

Il periodo di osservazione della personalità è limitato ad un mese quando la condanna consegua a reato militare determinato da obiezione di coscienza.

Art. 4.

(*Procedimento penale militare di sorveglianza*).

Per il procedimento penale militare di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, sostituiti alla sezione di sorveglianza ed al suo presidente il giudice militare di sorveglianza e alla Corte di cassazione il Tribunale supremo militare.

Le funzioni di pubblico ministero in detto procedimento sono esercitate dal procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare territoriale di Roma o da un suo vice o sostituto.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministero della difesa, per prestarvi servizio.

Identico.

Art. 4.

(*Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare*).

La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita alla sezione di sorveglianza, di cui all'articolo 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

Art. 5.

(*Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza*).

Identico.

Art. 6.

(*Procedimento di sorveglianza*).

Per il procedimento di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

(*Modalità per l'espletamento dell'osservazione*).

L'osservazione della personalità di cui all'articolo 1, in attesa della realizzazione di un centro di osservazione, viene espletata presso lo stabilimento militare di pena da personale militare esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, oltre che dall'educatore.

In carenza di detto personale possono essere utilizzati professionisti civili cui spettano onorari proporzionati alle prestazioni effettuate sulla base di apposite convenzioni.

In caso di necessità, su motivata richiesta del comandante dello stabilimento militare di pena e con provvedimento del giudice militare di sorveglianza, i soggetti da osservare sono trasferiti negli ospedali militari o in altri luoghi esterni di cura convenzionati.

Art. 6.

(*Legittimazione alla richiesta del beneficio*).

Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato o dai suoi prossimi congiunti nonchè proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando, dal medico militare, dall'educatore e dall'assistente sociale militare.

Art. 7.

(*Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza*).

Nei casi in cui il condannato venga affidato ad un ufficio o ente pubblico non militare il provvedimento di affidamento in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(*Modalità per l'espletamento dell'osservazione*).

L'osservazione della personalità, di cui al precedente articolo 2, in attesa della realizzazione di un centro di osservazione, viene espletata presso lo stabilimento militare di pena da personale militare esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, oltre che dall'educatore.

Identico.

Identico.

Art. 8.

(*Legittimazione alla richiesta del beneficio*).

Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato o dal difensore o dai suoi prossimi congiunti nonchè proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena o comunque di ufficio, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando al quale il condannato è affidato, dal medico militare e da un esperto tra quelli di cui al precedente articolo 7.

Art. 9.

(*Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza*).

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

prova deve essere comunicato da parte del giudice militare di sorveglianza all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Art. 8.

(*Giudizio direttissimo*).

Per i reati di cui all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, osservando le disposizioni di cui agli articoli 379 del codice penale militare di pace e 502, secondo comma, del codice di procedura penale.

Art. 9.

(*Clausola finanziaria*).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvederà a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

(*Giudizio direttissimo*).

Identico.

Art. 11.

(*Clausola finanziaria*).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvederà a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.